

TAR Sicilia, Sezione II Catania - Sentenza 13/04/2006 n. 592
legge 109/94 Articoli 20, 8 - Codici 20.1, 8.3

Ai sensi dell'art. 73, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. in combinato disposto con il precedente comma 2, le categorie di lavori specializzate si considerano tali ove il loro importo sia superiore al 10% dell'importo complessivo, anche se di importo inferiore a 150.000 euro. A conferma, l'art. 30 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m. specifica che le categorie di lavori specializzate sono quelle di valore singolarmente superiore al 10% dell'importo del lavoro. La necessaria qualificazione di categoria specializzata di lavori oggetto dell'appalto (nel caso in esame lavori di smaltimento dell'amianto) determina la necessità del possesso dei requisiti prescritti ex lege (nella specie dal c.d. Decreto Ronchi) per l'esecuzione di essi, anche se non rientranti nella categoria dei lavori prevalenti in base alle previsioni della lettera d'invito. La circostanza che la lettera d'invito non faccia menzione della natura specializzata dei lavori in questione, non determina ex se alcuna conseguenza pratica in ordine ai requisiti che le singole partecipanti devono possedere per lo svolgimento del lavoro, poiché le prescrizioni di qualificazione legislativamente previste sono poste a tutela di interessi di carattere generale (tutela della salute e dell'ambiente) da considerare prevalenti rispetto all'interesse alla più ampia partecipazione alle gare d'appalto.